

114 Cessioni dei beni - Dlgs 14/2019 -Art. 182 (Cessioni) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267

Art. 114 Cessioni dei beni - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 182 (Cessioni) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267

Art. 114 Cessioni dei beni

1. Se il concordato consiste nella cessione dei beni, il tribunale nomina nella sentenza di omologazione uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione e determina le altre modalità della liquidazione.

In tal caso, il tribunale dispone che il liquidatore effettui la pubblicità prevista dall'articolo 490, primo comma, del codice di procedura civile e fissa il termine entro cui la stessa deve essere eseguita.

2. Si applicano ai liquidatori gli articoli **125**, 126, 134, 136, 137 e 231 in quanto compatibili e l'articolo 358. Si applicano altresì al liquidatore le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e si osservano le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del predetto decreto.

3. Si applicano al comitato dei creditori gli articoli 138 e 140, in quanto compatibili. Alla sostituzione dei membri del comitato provvede in ogni caso il tribunale.

4. Alle vendite, alle cessioni e ai trasferimenti legalmente posti in essere dopo il deposito della domanda di concordato o in esecuzione di questo, si applicano le disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale, in quanto compatibili. La cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo, sono effettuati su ordine del giudice, salvo diversa disposizione contenuta nella sentenza di omologazione per gli atti a questa successivi.

5. Il liquidatore comunica con periodicità semestrale al commissario giudiziale le informazioni rilevanti relative all'andamento della liquidazione. Il commissario ne dà notizia, con le sue osservazioni, al pubblico ministero e ai creditori e ne deposita copia presso la cancelleria del tribunale

----- precedente normativa di riferimento

Art. 182 (Cessioni) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

Se il concordato consiste nella cessione dei beni e non dispone diversamente, il tribunale nomina nel decreto di omologazione uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione e determina le altre modalità della liquidazione. In tal caso, il tribunale dispone che il liquidatore effettui la pubblicità prevista dall'articolo 490, primo comma,

114 Cessioni dei beni - Dlgs 14/2019 -Art. 182 (Cessioni) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267

del codice di procedura civile e fissa il termine entro cui la stessa deve essere eseguita.

Si applicano ai liquidatori gli articoli 28, 29, 37, 38, 39 e 116 in quanto compatibili.

Si applicano al comitato dei creditori gli articoli 40 e 41 in quanto compatibili. Alla sostituzione dei membri del comitato provvede in ogni caso il tribunale.

Le vendite di aziende e rami di aziende, beni immobili e altri beni iscritti in pubblici registri, nonché le cessioni di attività e passività dell'azienda e di beni o rapporti giuridici individuali in blocco devono essere autorizzate dal comitato dei creditori.

Alle vendite, alle cessioni e ai trasferimenti legalmente posti in essere dopo il deposito della domanda di concordato o in esecuzione di questo, si applicano gli articoli da 105 a 108-ter in quanto compatibili. La cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo, sono effettuati su ordine del giudice, salvo diversa disposizione contenuta nel decreto di omologazione per gli atti a questa successivi.

Si applica l'articolo 33, quinto comma, primo, secondo e terzo periodo, sostituendo al curatore il liquidatore, che provvede con periodicità semestrale dalla nomina. Quest'ultimo comunica a mezzo di posta elettronica certificata altra copia del rapporto al commissario giudiziale, che a sua volta lo comunica ai creditori a norma dell'articolo 171, secondo comma.

-----Aggiornamento

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 2, lettera b) [...] si applicano decorsi trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle specifiche tecniche previste dall'articolo 161-quater delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile".

Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 5) che "Le disposizioni di cui agli articoli 11, e 2, comma 2, lettere a), b), primo periodo e lettera c) si applicano anche ai fallimenti e ai procedimenti di concordato preventivo pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto".

114 Cessioni dei beni - Dlgs 14/2019 -Art. 182 (Cessioni) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267

Documenti collegati:

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - deliberazione ed omologazione - sentenza di omologazione - impugnazioni - appello - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 30454 del 21/11/2019 \(Rv. 656272 - 03\)](#)

Concordato preventivo - Vendita di beni - Ordine di cancellazione delle iscrizioni ex art. 108, comma 2, l. fall. - Verifica delle condizioni da parte del giudice delegato e del Tribunale - Estensione - Fondamento. Il giudice delegato, cui sia stata richiesta la cancellazione delle iscrizioni ex

[114 Cessioni dei beni - Dlgs 14/2019 -Art. 182 \(Cessioni\) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267](#)

Art. 114 Cessioni dei beni - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 182 (Cessioni) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 Articolo vigente |red Come modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83 Art. 114

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - effetti - esecuzione del concordato - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 641 del 14/01/2019 \(Rv. 652399 - 01\)](#)

Decreto emesso dal tribunale in sede di reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato di approvazione del piano di riparto predisposto dal liquidatore giudiziale - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Ragioni. In materia di concordato preventivo, il decreto emesso dal tribunale in

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - deliberazione ed omologazione - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 29741 del 19/11/2018 \(Rv. 651488 - 01\)](#)

Concordato con cessione dei beni - Decreto di omologa - Esecutività del provvedimento - Liquidatore giudiziale – Opposizione all'omologa - Intervento nel giudizio di reclamo - Difetto di legittimazione processuale - Effetti - Nullità del procedimento - Esclusione. Il decreto di omologazione della

[Impugnazioni civili - cassazione \(ricorso per\) - provvedimenti dei giudici ordinari \(impugnabilità\) - provvedimenti in materia fallimentare - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 22122 del 11/09/2018 \(Rv. 650401 - 01\)](#)

Concordato preventivo omologato - Istanza di svincolo delle somme accantonate per i creditori irreperibili - Decreto di rigetto del giudice delegato - Reclamo al collegio - Rigetto - Ricorso ex art. 111, comma 7, Cost. - Inammissibilità - Fondamento. È inammissibile il ricorso per cassazione ex

114 Cessioni dei beni - Dlgs 14/2019 -Art. 182 (Cessioni) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - liquidazione dell'attivo - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 5271 del 06/03/2018 \(Rv. 647745 - 01\)](#)

Concordato preventivo con cessione dei beni - Potere di sospensione delle operazioni di vendita ex art. 108 l. fall. - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie. In tema di concordato preventivo con cessione dei beni, il richiamo, da parte dell'art. 182 l. fall., all'art. 108 l. fall. comporta che

fine

Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello